

501) PARLAMENTO EUROPEO: NORME MINIME EUROPEE PER LO STATUS DI RIFUGIATO

Roma (Migranti-press) - Nella seduta del 27 settembre u.s. il Parlamento europeo ha approvato con soli tre voti di differenza la risoluzione riguardante la proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Con 305 sì, 302 no e 33 astenuti la plenaria di Strasburgo ha accolto il testo già messo a punto dalla Commissione parlamentare "Libertà civili" con il quale è stato modificato in maniera sostanziale l'accordo politico raggiunto dai Ministri europei durante lo scorso aprile. In particolare, l'Aula ha dato il suo via libera alla soppressione della facoltà del Consiglio di stilare a maggioranza qualificata un elenco comune, valido in tutta l'Unione, di paesi cosiddetti "super sicuri" che autorizzerebbe gli Stati membri a rifiutare automaticamente le domande di asilo alle persone da lì provenienti, senza ricorrere all'esame della domanda. Il commissario Ue alla Giustizia, Franco Frattini, durante il dibattito in Assemblea aveva invitato il Parlamento ad approvare la proposta del Consiglio rilevando che "l'Ue deve tutelare chi fugge dalla persecuzione o dalla guerra ma ci devono essere regole precise per bloccare chi invece è un immigrato illegale".

Come si sa, le misure in materia di asilo saranno adottate con la procedura di codecisione, che attribuisce ai deputati poteri pari a quelli del Consiglio. I deputati hanno approvato un emendamento che sopprime la facoltà del Consiglio di stilare, a maggioranza qualificata, un elenco comune, valido in tutta l'Unione, di paesi cosiddetti "super sicuri" che autorizzerebbe gli Stati membri a rifiutare automaticamente le domande d'asilo alle persone da essi provenienti, senza ricorrere quindi all'esame della domanda. Tale disposizione, a loro parere, sarebbe ingiusta nei confronti dei cittadini di questi paesi in quanto non imporrebbe la valutazione individuale dei casi e potrebbe avverarsi contraria al principio di "non refoulement" (espulsione o respingimento) previsto dalla Convenzione di Ginevra. Il testo del Consiglio prevede anche l'elaborazione di un elenco "minimo" di paesi terzi di origine sicuri, valido per tutta l'Unione, consentendo però agli Stati membri di designare come sicuri, con valenza esclusivamente nazionale, paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune. I deputati, pur accettando l'istituzione di un elenco unico europeo di questo tipo, respingono la definizione di liste nazionali integrative e auspicano garanzie supplementari per i richiedenti asilo. E' infatti chiesto di concedere loro la possibilità di "confutare la presunzione di sicurezza", considerata dai deputati *conditio sine qua non* per l'accettazione del principio di "paese sicuro", ritenendo che la valutazione del rischio nel paese d'origine vada effettuata sempre su base individuale e non secondo una presunzione generale di sicurezza basata su criteri nazionali.

L'elenco deve poi essere definito - ed eventualmente modificato - ricorrendo alla procedura di co-decisione e non dal solo Consiglio previa consultazione del Parlamento. Per i deputati, inoltre, gli Stati membri non devono raccogliere i richiedenti asilo in un centro di accoglienza chiuso e, prima di trattenerli, devono sempre prendere in considerazione misure alternative "non custodiali". Il loro eventuale trattenimento, poi, è possibile solo se si è appurato che tale misura è necessaria, legale e giustificata e deve avvenire in luoghi chiaramente separati dalle carceri. Il Parlamento ha anche adottato una serie di emendamenti volti a garantire che i diritti dei rifugiati siano rispettati in tutte le tappe della procedura. I rifugiati,

pertanto, debbono poter ricorrere in appello contro le decisioni che negano la qualifica di rifugiato e, nel frattempo, restare nel paese fino a che non siano esauriti tutti i livelli di ricorso. Ad essi deve, inoltre, essere assicurata la facoltà di richiedere un colloquio individuale con le autorità, di usufruire di un rappresentante legale e di ricevere tutte le informazioni relative alle procedure di asilo in un lingua ad essi conosciuta. I casi di domande non ammissibili, poi, devono essere esaminati dagli Stati membri nel rispetto della Convenzione di Ginevra. Particolare attenzione, infine, viene accordata alle domande d'asilo presentate dai minorenni, che devono avere la precedenza sulle altre. Adottando un emendamento proposto dal gruppo del PSE, il Parlamento "si riserva il diritto di adire la Corte di Giustizia ai fini di una verifica della legalità della proposta e della sua compatibilità con i diritti fondamentali". (P.A.)

27/10/2005